



COMUNE DI PINCARA

Provincia di Rovigo

Parere n. 19

Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 03/11/2023 avente ad Oggetto:

“APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024-2025 - ART. 175, C. 4 D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000”.

La sottoscritta, dott.ssa Maria Elena Tanda, Revisore Unico del Comune di PINCARA, nominata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 in data 21 maggio 2021, esprime, con riferimento alla deliberazione in oggetto, il parere che segue.

PREMESSA

In data del 27.05.2031, con deliberazione n. 17, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2024-2025.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 29.04.2023 ha deliberato l'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2022 ai sensi del D. L.gs. 267/2000 così come modificato dal L. L.gs. 118/2011 e D.L.gs. 124/2014, atto dal quale si evidenzia l'avanzo di amministrazione per complessivi € 581.700,71 composto come segue:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022	391.752,98
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	15.000,00
Altri accantonamenti	25.837,29
Totale parte accantonata	432.590,27

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	45.942,97
Vincoli derivanti da trasferimenti	10.861,17
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.795,00
Altri vincoli da specificare	0,00

Totale parte vincolata	72.599,14
Totale parte destinata agli investimenti	3.288,40
Totale parte disponibile	73.222,90

Nel corso dell'anno si è reso necessario utilizzare quote dell'avanzo vincolato e quote della parte disponibile.

Con la deliberazione di cui all'oggetto la Giunta comunale ha approvato la necessità di applicazione al bilancio:

avanzo di amministrazione accantonato per € 13.087,55 per finanziare spese legali incarico per resistere in giudizio per ricorsi presso Corte di Appello di Venezia;

avanzo di amministrazione accantonato per € 1.352,00 per finanziare incremento fondo accessorio in applicazione nuovo CCNL 2019/2021 - art. 79 c. 1 lett. d) e comma 5 per anni 2021 e 2022;

La Giunta comunale ha ritenuto pertanto necessario apportare al bilancio di previsione le suesposte variazioni che permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione.

In data 20/11/2023 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile per la ratifica, la deliberazione di cui all'oggetto e la documentazione necessaria per il relativo esame.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni che:

- all'art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio, di competenza e di cassa, sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
- all'art. 175, comma 4, stabilisce che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, preso atto che alla deliberazione sono allegati n. 7 elaborati, procede all'esame della complessiva documentazione dalla quale risulta la necessità di apportare la variazione di bilancio n. 8 per l'annualità 2023 con applicazione in bilancio di quote di avanzo di amministrazione accantonato per € 13.087,55 per finanziare spese legali di incarico per resistere in giudizio per ricorsi presso Corte di Appello di Venezia e per € 1.352,00 per finanziare incremento del fondo accessorio in applicazione nuovo CCNL 2019/2021 - art. 79 c. 1 lett. d) e comma 5 per anni 2021 e 2022.

Il Revisore Unico prende atto:

che il Comune di Pincara non si trova in stato di disavanzo ai sensi del D. Lgs. 267/2020 e che i responsabili dei servizi hanno dichiarato l'inesistenza, allo stato attuale dell'approvazione della deliberazione in esame, di debiti fuori bilancio;

che le variazioni, operate nel rispetto dell'art. 175, comma 4 del T.U.E.L. n 267/2000, garantiscono:

il mantenimento degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e in particolare degli art. 162, c. 6, e 193 del T.U.E.L 267/2000;
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del pareggio di bilancio;
e che inoltre vengono contestualmente variati:
il documento unico di programmazione D.U.P. 2023-2024-2025;
il Bilancio di Previsione 2023-2024;
il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. 2023-2024-2025.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso,
il Revisore Unico,

visti altresì i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile contenuti nella deliberazione in oggetto ex art. 49 del T.U.E.L approvato con D.L.gs. n. 267/2000,

esprime parere favorevole

sulla variazione di bilancio n. 8 approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 116 in data 03 novembre 2023, avente ad oggetto:

“APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2024-2025 - ART. 175, C. 4 D. LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000”.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Elena Tanda